

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 13 dicembre 2012 (04.01) (OR. en)

16318/12

Fascicolo interistituzionale: 2011/0206 (COD)

> **CODEC 2699 PECHE 476** PE 522

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 19-22 novembre 2012)

I. **INTRODUZIONE**

Il relatore, Marek Józef GRÓBARCZYK (ECR, PL), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 51 emendamenti (emendamenti 1-51) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock.

II. **DIBATTITO**

Il 21 novembre 2012 si è svolta una discussione congiunta che ha avuto per oggetto anche altre 4 relazioni sulla politica della pesca, includendo settori che oltrepassano il campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria¹.

16318/12 bla/PAZ/jhu 1 **DQPG**

¹ Cfr. nota informativa 16322/12.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1 a 51.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota. Le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate *in neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo " ".

Stock di salmone del Mar Baltico e attività di pesca che sfruttano questo stock ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0470),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0220/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012¹,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0239/2012),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 68 del 6.3.2012, pag. 47.

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva devono essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva.

Emendamento

(4) La direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva devono essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva. Il divieto di pesca con palangari derivanti è un mezzo importante per migliorare gli stock di salmone, in quanto riduce i rigetti di salmoni sotto la taglia minima.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Secondo il CIEM, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni compresa tra il 60% e il 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico.

Emendamento

(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Ciò rappresenta un obbligo giuridico a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sin dal 1994. Secondo **HELCOM**, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni *equivalente all'80%* del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici

del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il potenziale di produzione di giovani salmoni è un indicatore approssimativo delle condizioni di salute dello stock di salmone in un determinato fiume. È tuttavia necessario che siano soddisfatte varie condizioni per poter usare tale parametro come un indicatore. Su tale elemento incide, inoltre, un numero di fattori tale da rendere difficile isolare la correlazione fra la produzione di giovani salmoni e la salute dello stock di salmoni. Conviene pertanto utilizzare, come secondo indicatore affidabile dello stato di salute dello stock di salmone, l'indice di salmoni femmina che risalgono i fiumi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Secondo i pareri scientifici, *le* pratiche di ripopolamento indiretto possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico e l'immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico rischia di compromettere l'integrità genetica del salmone selvatico, sicché deve essere gradualmente eliminata. Occorre pertanto stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni per la suddetta immissione.

Emendamento

(12) Secondo i pareri scientifici, pratiche di ripopolamento indiretto inadeguate possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico. Vi è inoltre il rischio che l'immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico *possa* compromettere l'integrità genetica delle popolazioni di salmone selvatico. Alla luce di ciò, è opportuno che il ripopolamento sia soggetto a controlli più rigorosi. Occorre inoltre stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni che disciplinano l'approvvigionamento di materiale genetico per l'allevamento degli esemplari da ripopolamento, come pure le

condizioni che disciplinano le procedure di ripopolamento, in modo da garantire che il ripopolamento non abbia effetti negativi sulla diversità genetica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tuttavia, poiché le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri e al fine di lasciare agli Stati membri il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

(14) Tuttavia, le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto non dovrebbero continuare ad essere autorizzate per un periodo superiore a dieci anni se, dopo tale periodo, la produzione di salmoni selvatici raggiunge l'80% del potenziale di produzione in un determinato fiume. Se tale obiettivo non è raggiunto, le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto possono continuare per altri dieci anni, una volta che lo Stato membro interessato abbia analizzato ed eliminato le cause del mancato raggiungimento. Le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in determinati Stati membri ed è necessario lasciare a questi ultimi il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Per conseguire attività di pesca sostenibile, occorre perfezionare la fiducia e i metodi di comunicazione tra le parti interessate.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

16318/12 DOPG

PG IT

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci la tenuta del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci *commerciali e le imbarcazioni di servizio* la tenuta del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento.

Emendamento

(17 bis) È opportuno che gli Stati membri rafforzino i sistemi di controllo e di notifica preventiva per le imbarcazioni da diporto utilizzate per la pesca sportiva e ad altri tipi di pesca, in modo da garantire un sistema semplice ed efficace e promuovere una pesca sostenibile.

Emendamento

(17 ter) Occorre istituire, sia per la trota di mare (Salmo trutta) che per il salmone (Salmo salars), una taglia minima di sbarco nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32, in deroga all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2187/2005¹.

Emendamento 10

¹ GU 349 del 31.12.2005, pag. 1.

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone *in mare* sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. *In particolare, una parte* considerevole delle catture di salmone nel Mar Baltico potrebbe addebitarsi alle attività di pesca ricreativa esercitate con imbarcazioni gestite da imprese che offrono questo tipo di servizi a scopo di lucro. È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività *di pesca ricreativa*.

Emendamento

(19 bis) È opportuno incoraggiare e sostenere la creazione di sistemi in internet per la presentazione di relazioni all'interno degli Stati membri o fra gli Stati membri, al fine di rendere ancora più agevole la presentazione di tali relazioni. Le informazioni sulle catture dichiarate dovrebbero essere disponibili al pubblico. Non è tuttavia opportuno divulgare la zona di pesca specifica in cui è avvenuta la cattura, per non incentivare i pescatori a concentrarsi su quella zona specifica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

8

Emendamento

(20 bis) La Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri adottino le misure amministrative o penali necessarie ad affrontare la questione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) alla pesca commerciale nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati "gli Stati membri interessati");

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di servizio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) alla pesca commerciale *e ricreativa* nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati "gli Stati membri interessati");

Emendamento

soppresso

Emendamento

h bis) "pesca ricreativa": in deroga all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) 1224/2009¹, un'attività di pesca diversa dalla pesca commerciale, che si avvale di qualsiasi tipo di imbarcazione e di attrezzatura da pesca a fini commerciali e non commerciali;

16318/12 DOPG

9

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e il 75% nei dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Dopo *dieci* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad

Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà l'80% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei sette anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e 1'80% nei dodici anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. Dopo *dodici* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad

16318/12 10 **DOPG**

un livello almeno pari *al* 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume.

un livello almeno pari *all'80%* del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi.

Emendamento

4. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi, ad esempio obiettivi basati sul numero di riproduttori che ritornano.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri interessati forniscono e pubblicano dati in cifre sui salmoni femmina che ritornano nei loro fiumi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni *tre anni* la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Emendamento

4. Ogni *anno* la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

16318/12

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Applicazione del contingente nazionale alle imbarcazioni di servizio

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Il salmone catturato in mare *da* imbarcazioni di servizio è imputato al contingente nazionale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Applicazione del contingente nazionale alla pesca ricreativa

Emendamento

Il salmone catturato in mare *nell'ambito* della pesca ricreativa e della pesca ricreativa costiera e fluviale è imputato al contingente nazionale.

Emendamento

Capo IV bis

Taglia minima di sbarco per il salmone e la trota di mare

Articolo 8 bis

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. $2187/2005^{1}$, è opportuno fissare la taglia minima di sbarco per il salmone a 60 cm e la taglia minima di sbarco per la trota di mare a 50 cm in ciascuna delle sottodivisioni CIEM di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 24

¹ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano misure tecniche nazionali di conservazione entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano, mantengono e, se del caso, perfezionano le misure tecniche nazionali di conservazione esistenti entro ... *.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riesamina gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, al fine di agevolare la possibilità per gli Stati membri di compensare i danni causati da foche e cormorani.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni *tre anni* la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10 – in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri – sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Emendamento

1. Ogni *anno* la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10 – in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri – sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

16318/12 13 **DOPG**

 \mathbf{IT}

^{*} GU inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Il numero di giovani salmoni immessi in ciascun fiume non supera il potenziale stimato di produzione di giovani salmoni del fiume.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità *genetica* dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico ove ciò risulti necessario per evitare l'estinzione dello stock locale.

Emendamento

2. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità *e la variabilità genetiche* dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento. *I giovani salmoni provengono dal fiume più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico.*

Emendamento

2 bis. I giovani salmoni destinati al ripopolamento sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa ("fin clipping").

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

16318/12

3. La Commissione *può stabilire* modalità di applicazione del presente articolo *mediante* atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

3. Entro il ... * la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il fiume *dispone* di acque libere per la migrazione, un'adeguata qualità dell'acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) il fiume *o i suoi affluenti dispongono* di acque libere per la migrazione, un'adeguata qualità dell'acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone;

Emendamento

d bis) il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità genetica dei vari stock fluviali di salmone, tenendo conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti e ottimizzando, nel contempo, gli effetti del ripopolamento:

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

16318/12

^{*} GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

d ter) i giovani salmoni destinati al ripopolamento indiretto sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa ("fin clipping").

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione

Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è considerato una misura di conservazione agli effetti dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Emendamento

Il principio "chi inquina paga" deve essere il principio ispiratore per quanto concerne il risanamento dei corsi d'acqua. Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è altresì considerato una misura di conservazione agli effetti dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Origine dei pesci adulti e del novellame

I pesci adulti e il novellame provengono, se possibile, dallo stesso bacino fluviale, oppure da quello più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 14

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a 7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a ...* e sono sottoposte ad accurata valutazione. Per l'eliminazione graduale deve essere impiegato un approccio specifico per ciascun fiume. Essa è gestita dagli organismi locali, regionali e/o nazionali degli Stati membri, con anche la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale, e si avvale delle competenze di questi ultimi per quanto concerne il recupero degli habitat e altri provvedimenti. Le decisioni nazionali giuridicamente vincolanti relativamente all'utilizzo delle risorse economiche attualmente impiegate per il ripopolamento indiretto vengono reindirizzate al fine di sostenere i pescatori potenzialmente colpiti dagli effetti negativi di una eliminazione graduale.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009¹, nonché gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. $1224/2009^2$, si applicano mutatis mutandis a tutte le forme di pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico.

16318/12 17 **DOPG** \mathbf{IT}

^{*} GU inserire la data: dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un'autorizzazione di pesca del salmone, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell'articolo 14 del citato regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell'operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Dichiarazione di cattura

Emendamento

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un'autorizzazione di pesca del salmone, come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio utilizzati per la pesca sportiva e di altro tipo, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell'articolo 14 del citato regolamento.

Emendamento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio, che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell'operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

Emendamento

Dichiarazioni di cattura per la pesca

ricreativa

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *I comandanti delle* imbarcazioni *di servizio* compilano una dichiarazione delle catture *conformemente all'allegato III del presente regolamento* e la *trasmettono* all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Gli Stati membri interessati verificano l'esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 10% del numero totale di sbarchi.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Tutte le* imbarcazioni *per la pesca ricreativa* compilano una dichiarazione delle catture e la *notificano* all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Emendamento

Gli Stati membri interessati verificano l'esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 20% del numero totale di sbarchi. L'Agenzia europea di controllo della pesca effettua controlli efficaci e incoraggia gli Stati membri a intraprendere ispezioni più mirate nelle zone in cui si sospettano o sono segnalate attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Emendamento

Articolo 20 bis

Controllo della pesca ricreativa

Il controllo delle attività di pesca ricreativa, ai fini del presente regolamento, si fonda in

16318/12 DOPG IT

particolare sull'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sugli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) n. 404/2011.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera b

Testo della Commissione

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) rispetto delle norme sull'utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio e di quelle adibite alla pesca ricreativa che utilizzano tutti i tipi di attrezzatura;

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni operative dettagliate per l'elettropesca, alla luce dei dati scientifici più recenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Entro ... *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sull'impatto dei predatori, in particolare foche e cormorani, sugli stock di salmone del Mar Baltico. Sulla base di tali risultati, la Commissione elabora un piano di gestione delle popolazioni di

predatori che incidono sugli stock di salmone del Mar Baltico, che entrerà in vigore entro e non oltre il 2016.

* GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 ter

Entro ... *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sui rigetti e le catture accessorie di salmone di tutte le attività di pesca interessate del Mar Baltico.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.

Emendamento

1. *II* ... * e successivamente ogni *anno*, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.

16318/12 **DOPG**

21

^{*} GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

^{*} GU inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nel corso del *sesto* anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all'articolo 6 o all'articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata.

Emendamento

2. Nel corso del *terzo* anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

Emendamento

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all'articolo 6 o all'articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DOPG